



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia
Segreteria Generale

NUMERO <u>70</u> DEL <u>06-02-2018</u>	OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi “interventi per lo sport e lo spettacolo – funzioni trasferite L.R. 34/02 e L.R. 1/06- capitoli in entrata 420/13 - 420/14 - 420/15 - 501/4 e capitolo in uscita 519” ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 126/2014 alla data del 31/12/2014 ai fini della predisposizione del verbale di chiusura esercizio finanziario 2014.
---	--

L’anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di febbraio il Segretario Generale, Dott. Mario Ientile, ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

L’art.3 comma 7 del D.Lgs.126/2014 prescrive che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpiegate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)";
- Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che "L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
 - Il successivo comma 9 stabilisce che "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni";...

Rilevato che, spetta ai singoli responsabili dei servizi sulla base della documentazione esistente, di provvedere:

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto rilevate nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono da conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

Considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui attivi e passivi inerenti **"interventi per lo sport e lo spettacolo - funzioni trasferite L.R. 34/02 e L.R. 1/06 - capitoli in entrata 420/13 - 420/14 - 420/15 - 501/4 e capitolo in uscita 519 "**alla data della presente determinazione ed in particolare:

- sono stati stralciati i residui passivi per i quali risulta collegata l'obbligazione giuridica sottostante, per un totale pari ad € 9.699,87 di cui € 2.516,37 a ristoro di spese anticipate dall'ente ed € 7.183,50 da trasferire all'Organismo Straordinario di Liquidazione trattandosi di debiti antecedenti il 31.12.2012, così come risulta dai seguenti provvedimenti depositati agli atti d'ufficio.
 1. determina n. 68 del 15.03.2012
 2. determina n. 66 del 15.03.2012
 3. determina n. 65 del 15.03.2012
 4. determina n. 64 del 15.03.2012
 5. determina n. 41 del 18.06.2012
 6. determina n. 53 del 02.08.2012.
- non sono stati riconosciuti residui attivi e passivi da reimputare ovvero obbligazioni giuridiche in scadenza dopo il 31.12.2012;
- non sono stati oggetto di riaccertamento i residui passivi al 31.12.2014 che sono stati pagati alla data della presente determinazione, ai sensi dell'allegato 4.2 punto 9.3, così come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- sono stati verificati i residui attivi di cui ai capitoli 420/13 - 420/14 - 420/15 - 501/4, per un importo di € 5.781,15 così come previsto dai diversi decreti della Regione Calabria in ottemperanza alla L.R. 34/02 per funzioni trasferite e incassati nell'anno 2017, da trasferire all'Organismo Straordinario di Liquidazione poiché relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili al 31.12.2012.

Richiamati i recenti incontri avuti presso la Regione Calabria, finalizzati a definire i rapporti dare/avere;

Dato atto che in fase di trasferimento dei residui attivi e passivi all'Organismo Straordinario di liquidazione, giusta delibera n. 28 del 26/08/2014 i residui di che trattasi sono stati mantenuti nella contabilità dell'ente, ai sensi dell'allora vigente art.255 comma 10 del d.lgs. 267/2000, in quanto fondi assegnati per specifiche finalità, oggetto di rendicontazione, destinati a pagare delle specifiche obbligazioni giuridiche o a ristorare l'ente delle somme anticipate per l'esercizio delle specifiche funzioni.

Richiamata la nota prot. 21834 del 25/09/2017 con la quale è stato inoltrato richiesta di parere al Ministero dell'interno in merito alla deroga apportata all'articolo 255 comma 10 dal del d.lgs. 267/2000, dal d.l. 113/2016 e dal d.l. 50/2017;

Richiamato il parere UPI - nota prot. 0001 del 11.01.2018 che ha formulato dei chiarimenti su come operare in merito ai residui attivi e passivi relativi a fondi a specifica destinazione.

Preso atto che, a seguito dell'analisi condotta, il risultato alla data del presente riaccertamento dei residui passivi è stato effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Importo a residuo al 31/12/2014 pari ad € 9.699,87;
- Residui da cancellare per un totale pari ad € 9.699,87 di cui € 2.516,37 a ristoro di spese anticipate dall'ente ed € 7.183,50 per obbligazioni giuridiche di competenza dell'OSL trattandosi di debiti antecedenti il 31.12.2012 a seguito della deroga apportata all'art. 255 comma 10 dal del d.lgs. 267/2000, dal D.L. 113/2016 e dal D.L. 50/2017.
- Residui da cancellare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi € 0,00;
- Residui da mantenere pari a € 0,00 per obbligazioni giuridiche già scadute ed esigibili;
- Residui attivi per un importo complessivo di € 5.781,15 da trasferire all'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili al 31.12.2012.

Considerato che al responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della legge 241/90;

Visto l'art. 107, del Tuel, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza.

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 D.Lgs 18/08/2000 n. 267, laddove al comma 4 lettera d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati al riguardo:

Il decreto del Presidente n. 3 del 22/04/2016 ad oggetto: "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente".

Il decreto del Presidente n. 1 del 23/01/2018 ad oggetto: Conferma decreto n. 3 del 22/04/2016 " Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente".

Il decreto del Presidente n. 2 del 02/02/2018 ad oggetto: Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia.

DETERMINA

- **Di approvare** il riaccertamento dei residui attivi e passivi inerenti i "interventi per lo sport e lo spettacolo - funzioni trasferite L.R. 34/02 e L.R. 1/06- capitoli in entrata 420/13 - 420/14 - 420/15 - 501/4 e capitolo in uscita 519" stabilendo quanto segue:
- **Di procedere** alla cancellazione dei residui passivi per un totale di € 9.699,87 di cui € 2.516,37 a ristoro di spese anticipate dall'ente ed € 7.183,50 per obbligazioni giuridiche di competenza dell'OSL trattandosi di debiti antecedenti il 31.12.2012.
- **Di dare atto che** non vi sono residui da reimputare;

- **Di stralciare** il residuo attivo di € 5.781,15 in quanto trattasi di credito da trasferire alla gestione OSL tramite imputazione sulle partite di giro.
- **Di inviare** la presente al Responsabile dei servizi finanziari al fine della determinazione complessiva del riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2015 e seguenti, da sottoporre all'approvazione del Presidente.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'OSL per le verifiche da effettuare, seguito della variazione normativa apportata all'articolo 255 comma 10 dal d.l. 113/2016 e dal d.l. 50/2017, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 36.

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in se l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.

L'Istruttore contabile
Dott.ssa Maria Pacienza



Il Funzionario di P.O.
Dott.ssa Caterina Gambino



Il Segretario Generale
Dott. Mario Ientile



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 99 DEL 31-12-2014
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI L. R. 34/02 SPORT CAP. USCITA 519 ENTRATA 420/13 - 420/14 - 420/15 E 510/4

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2014	Economia	Anno 2015	Anno 2016	(*)
6	1	IMP	1	519	0	294	0	2012	RE	20-06-12	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	3
6	1	IMP	1	519	0	356	0	2011	RE	25-08-11	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3
6	1	IMP	1	519	0	374	0	2012	RE	02-08-12	0,00	-2.683,50	0,00	0,00	3
6	1	IMP	1	519	0	740	0	2012	RE	31-12-12	0,00	-2.516,37	0,00	0,00	3
TOTALE ENTRATE (**)															
TOTALE USCITE (**)											0,00	-9.699,87	0,00	0,00	

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)
(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

Euro 7.183,50
Fond Vincolato OSL

[Signature]
Finanziario Contabile
Dott.ssa Caterina Gambino